

### Provincia di Lecce

Prot.: n. 12.948 li, 25.(05/2017

Al sig. Sindaco

Ai componenti la Giunta Comunale

Ai Consiglieri comunali

Ai Responsabili dei Servizio

# OGGETTO: attuazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 (per come modificato dal D.lgs n. 97/2016)

Come probabilmente noto, il Decreto Legislativo n. 33 del 25 maggio 2016, ha profondamente cambiato il testo relativo all'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013, relativo agli obblighi di pubblicazione di una serie di informazioni per i soggetti in indirizzo in materia di "trasparenza"; per comodità si allega il testo nel sua versione attuale e vigente.

Per chiarire al meglio la materia, l'ANAC ha approvato, nel marzo 2017, le " *Linee Guida Trasparenza Obblighi di pubblicazione per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e di incarichi dirigenziali*"; esse forniscono, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, indicazioni e chiarimenti sull'attuazione delle misure di trasparenza contenute nell'art. 14, oggi riferite ad un novero di soggetti più ampio rispetto al testo previgente.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo, inteso come riferito ai soggetti tenuti a comunicare i dati in questione da pubblicare, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016, l'art. 14 riguarda ora i titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative; insomma per i comuni tutti gli Amministratori, il segretario comunale e i Responsabili dei Servizi-titolari di posizioni organizzative.

Disposizioni particolari per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (quindi Melendugno)

#### **POLITICI**

Con riferimento all'individuazione dei comuni cui si applica l'art. 14, comma 1, lett. f), l'ANAC nella delibera n. 144/2014 aveva ritenuto soggetti agli obblighi di pubblicazione della

Sito internet: www.comune.melendugno.le.it

situazione reddituale e patrimoniale i componenti degli organi di indirizzo politico nei soli comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Ciò in considerazione dell'espressa esclusione della pubblicazione di detti dati per comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, prevista dall'art. 1, co. 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 richiamata dall'art. 14.

Nelle citate Linee Guida del marzo scorso, l'Autorità ha ritenuto di mantenere ferma l'interpretazione già fornita con la delibera 144/2014. Quindi, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1.

# **DIRIGENTI (SEGRETARIO COMUNALE)**

Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti i titolari di incarichi politici non sono tenuti, come innanzi detto, alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. f). Poiché con le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 si è introdotto un principio di tendenziale allineamento in tema di trasparenza tra organi politici e dirigenti, ragioni di parità di trattamento all'interno dello stesso ente fra titolari di incarichi politici e titolari di incarichi dirigenziali, nonché esigenze di semplificazione ai sensi dell'art. 3, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013, inducono l'Autorità a ritenere che, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, anche per i dirigenti sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e la dichiarazione dei redditi.

All'art. 14, co. 1-ter, è stata introdotta un'ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi, come espressamente previsto dalla norma, sono tenuti a comunicare all'amministrazione presso cui prestano servizio l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica. A tale obbligo corrisponde quello dell'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale detto dato.

Sul punto la questione rimane aperta, si legga l'allegato articolo del Sole 24 Ore del 24 maggio 2017.

### TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE( Responsabili dei Servizi)

In relazione a quanto già indicato per i titolari di incarichi politici e per i dirigenti, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali sono pubblicati i dati di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad e), ma non quelli previsti alla lett. f), ovvero le attestazioni patrimoniali e le dichiarazione dei redditi.

Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico <u>regime sanzionatorio</u> per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell'art. 14 (art. 47,

co. 1-bis). In particolare, l'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Il <u>termine</u> indicato al 30 aprile 2017 per la pubblicazione dei dati è scaduto e ancora non tutti i dati risultano pubblicati. Pertanto si invitano i soggetti in indirizzo a provvedere quanto prima.

Sul sito del Comune, alla sezione "Amministrazione Trasparente/ altri contenuti/dati ulteriori", sono pubblicate le Linee Guida di cui all'art. 14 dell'ANAC con relativi allegati.

Si coglie l'occasione per ricordare che coloro che svolgono incarichi politici e/o di vertice amministrativo, per l'Unione dei Comuni "Terre di Acaya e di Roca", sono destinatari delle disposizioni relative agli enti con un numero di abitanti superiore ai 15.000; pertanto le limitazioni predette non trovano applicazione e dovranno provvedere in merito a breve.

Cordialità

Il Segretario Comunale Dr. Antonio Antonica



25/5/2017 FulShow



Laggi d'Italia

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.

- **Art. 14** Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (39)
- 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i sequenti documenti ed informazioni: (40)
- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
  - b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
- 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. (41)
- 1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. (41)
- 1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo

25/5/2017 FulShow

30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi. (41)

- 1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. (41)
- 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5. (42)
- (39) Rubrica così sostituita dall' art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
- (40) Alinea così modificato dall' art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
- (41) Comma inserito dall' art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
- (42) Comma così sostituito dall' art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Oggetto: L'Anac rilancia gli obblighi di pubblicazione degli stipendi dei dirigenti

Mittente: Fiore Francesco <francesco.fiore@interno.it>

Data: 24/05/2017 11:01

dal "Sole24ore" di oggi:

# L'Anac rilancia gli obblighi di pubblicazione degli stipendi dei dirigenti

di Aldo Monea

L'Anac interviene, nuovamente, sull'articolo 14 del Dlgs n. 33 del 2013 (comma 1-ter) per promuovere la «trasparenza» in materia, ponendo alcuni chiarimenti riferiti alla pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (comunicato del Presidente Anac del 17 maggio 2017, pubblicato sul sito il 19 maggio).

È bene ricordare, prima, cosa dice quel comma. Esso prevede due distinti obblighi di cui il primo funzionale al secondo. In particolare, la prima parte della disposizione impone a ciascun dirigente di comunicare, all'Amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Lo stesso comma fa riferimento all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, (convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89), disposizione che prevedeva limiti massimi retributivi riferito al primo Presidente della Corte di cassazione.

La seconda parte del comma 1-ter, invece, è rivolta all'Amministrazione pubblica presso cui il dirigente lavora, affinché essa provveda a pubblicare l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

Su questa disposizione, l'Anac ha, ora, fissato un ulteriore «paletto» d'interpretazione.

Infatti, nella seduta del 17 maggio 2017, il Consiglio dell'Autorità ha ribadito che l'obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti, disposto dall'articolo 14, comma 1-ter, debba

ritenersi non sospeso e, dunque, da rispettare.

# Le precedenti interpretazioni

La recente comunicazione Anac s'inserisce in un'intricata *querelle* giuridica che sta interessando Autorità giurisdizionale, Garante Privacy e, appunto, Anac. La tematica ha avuto origine dagli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 dell'articolo 14 del Dlgs n. 33 del 2013, riguardanti i dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti.

Tali obblighi però, sono stati contestati da taluni dirigenti (nello specifico, da alcuni dirigenti operanti presso il Garante Privacy), che si sono rivolti al Giudice amministrativo (Tar del Lazio) per contestarne la costituzionalità e la compatibilità rispetto al diritto comunitario.

I Giudici amministrativi, prima in forma cautelare (Tar Lazio, sez. I-quater, ordinanza n. 1030 del 2 marzo 2017), e dopo in forma definitiva (il 2 aprile 2017), hanno bloccato la pubblicazione di quei dati.

Proprio in riferimento a tale interpretazione giurisdizionale, l'Anac, nel comunicato qui in esame, sottolinea come l'ordinanza non richiami il comma 1–*ter* dell'articolo 14 che, peraltro, non era stato oggetto di censura davanti al Tar.

### Le Linee guida di Anac

In quella situazione di incertezza l'Anac era intervenuta con la propria determinazione dell'8 marzo 2017, n. 241, per ribadire la vigenza dell'obbligo di pubblicazione predetto. Tuttavia, anche tale interpretazione di Anac veniva contestata da taluni dirigenti (con ricorso del 7 aprile scorso), anche in relazione alle specifiche interpretazioni che ne avevano dato, con propri documenti, la Presidenza del Consiglio di Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute e il Ministero della Giustizia, relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola.

Il Consiglio dell'Anac, successivamente, con la delibera del 12 aprile 2017, n. 382, anche tenendo presenti i profili di responsabilità che la diffusione di dati, eventualmente illegittima, potesse produrre, è nuovamente intervenuta sulla questione dell'applicazione dell'articolo 14 del Dlgs n. 33 del 2013, sospendendo l'efficacia della delibera n. 241/2017, limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'articolo 14. Precisava tuttavia, come tale interpretazione riguardasse, specificatamente, il solo comma 1, lett. c) ed f) del Dlgs n. 33/2013. La decisione citata ha prodotto la sospensione delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici (relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale) in modo esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni.

In sostanza, la Comunicazione recente riafferma l'obbligo «parziale» di

, pubblicità.

### Il comunicato Anac

Ora, con il comunicato pubblicato sul sito il 19 maggio, l'Anac ha cercato di riaffermare almeno una parte dell'obbligo di pubblicazione. In particolare, l'Autorità ha voluto riaffermare che la questione sui dubbi di pubblicabilità non riguarda l'intero articolo 14, ma solo il comma 1 e, unicamente, quanto disposto nelle lett. c) ed f).

Di conseguenza, non sussistono profili di cautela giuridica in ordine a quanto previsto dal comma 1, ter, per cui la doverosità della pubblicità degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti continua, secondo Anac, a sussistere.

# Una problematica giuridica risolta solo provvisoriamente?

Vi è da dire, a commento della vicenda, che la tematica giuridica qui in esame risulta, francamente, piuttosto capziosa sul piano giuridico, non essendo chiaro, rispetto a gran parte degli oggetti di pubblicità riguardanti i dirigenti, quali siano le ragioni che facciano prevalere una privacy assoluta rispetto ai loro dati che sono, essenzialmente, di tipo ordinario e strettamente collegati alla funzione pubblica che essi svolgono.


È anche evidente che, nella gestione della faccenda e nel procedere dei vari titolari di trattamento di trattamento, stia prevalendo, (a forte somiglianza della cosiddetta «Medicina difensiva») un eccesso di logica di «Amministrazione difensiva», pur comprensibile dati taluni dettami del decreto legislativo sulla Privacy (Dlgs n. 196 del 2003).


Non è, inoltre, chiaro, allo stato attuale e dato il tenore estremamente univoco delle norme contestate, in cosa possa consistere un ulteriore intervento normativo del Legislatore, evocato e talora auspicato. Un ragionamento diverso potrebbe attenere in ordine ad un eventuale intervento della Corte costituzionale o, ancor più, della Corte di giustizia europea, soggetti che effettivamente possono mettere fine alla querelle in corso.

dott. Francesco Fiore - Responsabile Albo regionale Segretari Com.li e Prov.li

Prefettura di Bari - Sezione Albo Puglia - Piazza Massari, 50 - Scala A - 70122 Dir. 080.5293024; Segreteria 080.5293048; Fax 080.5293057; Cell. 320.4234115; E-mail: francesco.fiore@interno.it - Web: www.albosegretaricomunali.puglia.it Posta Elettronica Certificata Albo: segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dai soggetti indicati in indirizzo è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono o inviando un messaggio a questo indirizzo e-mail.





Prefettura di Bari - Sezione Albo Puglia - Piazza Massari, 50 - Scala A - 70122 Dir. 080.5293024; Segreteria 080.5293048; Fax 080.5293057; Cell. 320.4234115; E-mail: francesco.fiore@interno.it - Web: www.albosegretaricomunali.puglia.it Posta Elettronica Certificata Albo: segretaricomunali.prefba@pec.interno.it

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dai soggetti indicati in indirizzo è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono o inviando un messaggio a questo indirizzo e-mail.

P Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail. Think about the environment before printing.

4 di 4 25/05/2017 13:18